



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 5838 /28.2017.11. del 14 MAR. 2017 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Art. 14 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 – Trattamento economico dei dipendenti e dei titolari di altri contratti di lavoro. Quesito.

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità
e dei Trasporti - Servizio 3 - Vigilanza Enti
Viale Leonardo da Vinci, 161
90145 Palermo
(Rif. prot. 11536 del 28.02.2017)

1. Con la nota in riferimento è stato chiesto l'avviso dello scrivente in ordine all'applicazione dell'art. 14 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 ai dipendenti degli Istituti autonomi per le case popolari della Sicilia.

Il tema oggetto di consultazione trae origine dalle perplessità sollevate dalla Direzione Generale dello IACP di Catania con la nota prot. n. 1795 del 2 febbraio 2017, alla quale viene allegato un parere pro veritate, richiesto dallo IACP di Acireale, nel quale si afferma che la norma sopracitata non sarebbe applicabile agli Istituti autonomi per le case popolari della Sicilia, nella considerazione che *“ad una corretta lettura della norma in questione, gli enti sottoposti a vigilanza e controllo della regione sono proprio gli Enti Regionali, mentre gli IACP hanno un respiro nazionale”* e che esporrebbe *“l'Ente a sicuri contenziosi e probabili condanne dei giudici del lavoro (...)”*.

Il Dipartimento richiedente è dell'avviso che il combinato disposto degli articoli 7 e 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 consente alla Regione Siciliana *“di legiferare anche in capo agli I.A.C.P. della Sicilia”*.

E, poiché in passato la questione è stata oggetto di apposito quesito posto allo scrivente, viene chiesto un approfondimento in merito.

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Come già osservato in precedenti consultazioni, in Sicilia, gli IACP sono enti strumentali della Regione dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile, operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

Tale materia pur non essendo specificamente menzionata dall'art. 14 dello Statuto tra quelle per le quali la Regione siciliana possiede legislazione esclusiva è, tuttavia, attratta nell'ambito delle competenze regionali relative all'urbanistica (lett. f) e ai lavori pubblici (lett. g).

L'art. 4 del D.P.R. 1 luglio 1977, n. 683, che ha modificato l'art. 5 del D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, (recante norme di attuazione in materia di lavori pubblici) prevede che la Regione Siciliana "...esercita le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato nelle materie attinenti l'edilizia economica e popolare o comunque sovvenzionata" (art. 5, comma 1).

E la Corte Costituzionale, con sentenza 22-24 gennaio 1992, n. 16, ha riconosciuto "la devoluzione alla Regione siciliana di una competenza qualificabile, per l'oggetto, come specificazione della materia che globalmente lo Statuto designa come "lavori pubblici" (art. 14 lett. g), alla stregua delle norme di attuazione dello Statuto stesso (materie attinenti l'edilizia economica e popolare o comunque sovvenzionata)"; seppure tale potestà legislativa regionale debba, comunque, essere esercitata senza contraddire ai "principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato".¹

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa con sentenza 25 giugno 1990, n. 206, nel ribadire quanto sopra affermato, ritiene che "pertanto, essendo pacifico che gli istituti autonomi per le case popolari rientrano nelle attribuzioni della regione predetta, la loro autonomia amministrativa è sottoposta alla vigilanza della regione, che la esercita attraverso l'assessorato ai lavori pubblici, cui è demandata, ai sensi dell'art. 4 L. reg. 18 marzo 1977 n. 10, anche l'iniziativa per la costituzione dei consigli di amministrazione degli istituti medesimi."

Si segnala, infine, che anche la Corte dei Conti² ha in più occasioni ribadito che gli Istituti Autonomi Case Popolari sono "enti strumentali della Regione" sottoposti a controllo e vigilanza della stessa e, pertanto, soggetti alla legge regionale 10/2000.³

Del resto, lo IACP di Catania nel proprio regolamento, approvato con delibera n. 10 del 17 marzo 2009, all'art. 2, comma 4, adeguandosi⁴ all'art. 1, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, precisa che "gli II.AA.CC.PP. della Sicilia sono enti pubblici non economici regionali, sono cioè enti strumentali (...) e, come tali, sono sottoposti alla vigilanza e tutela del competente Assessorato regionale dei lavori pubblici, (...)"

Come già rilevato nel parere di questo Ufficio n. 16668/98.2016.11 del 8 agosto 2016, l'articolo 13, comma 3, della legge regionale 11 giugno 2014 (recante misure per il conseguimento dei risparmi di spesa), come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 17 maggio 2016, prevede che "lo stesso limite di cui al comma 2 si applica al trattamento economico annuo complessivo fiscale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti del settore sanitario. Il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e dei titolari di contratti di lavoro degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, che svolgono l'attività esclusivamente con affidamenti diretti della stessa Regione, nonché degli enti che, a qualunque titolo, ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio della Regione, non può essere superiore a 100.000 euro annui lordi".

¹ Vedi parere Ufficio Legislativo e Legale 11 luglio 2016, n.83.

² Cfr delibera Corte dei Conti Sez. di controllo per la Regione Siciliana 149/2016/PAR del 26.7.2016.

³ Vedi anche Corte dei Conti sez. di appello per la Regione Siciliana sentenza 163/A/2012 del 4.6.2012.

⁴ Cassazione Civile, Sez. lavoro, sent. 10 maggio 2010, n. 11245.

Alla luce di quanto rilevato, non può, pertanto, che ribadirsi quanto già dedotto, con il richiamato parere del 8 agosto 2016, n. 98, in ordine all'applicabilità agli II.AA.CC.PP. della Sicilia della norma *de qua*, in assenza, peraltro, di ulteriori argomentazioni o novità legislative in materia; ferma restando la valutazione da parte di codesto Dipartimento dell'opportunità di chiedere l'avviso dell'Avvocatura di Stato, in considerazione del potenziale contenzioso.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 del'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Il Dirigente

Avv. Anna Maria La Vecchia



AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)

